STATUTO C.R.A.L.D.

AUSL

AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA

SEDE: RAVENNA – Viale RANDI N. 5

PRINCIPI GENERALI

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è costituito il Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori Dipendenti dell'Azienda USL della Romagna, denominato **"CRALD AUSL – Ambito Territoriale di Ravenna"**, con sede in Ravenna, Viale Randi n. 5 con C.F: **00121440390**

Esso costituisce un organismo unitario e autonomo dei lavoratori dipendenti dell'Azienda USL della Romagna operanti nell'Ambito Territoriale di Ravenna.

Il CRALD non ha finalità di lucro, è amministrativamente e patrimonialmente autonomo ed è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo costituito in parte da membri eletti dai soci e in parte nominati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

Il CRALD assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile.

La base associativa è costituita da:

a) Soci effettivi: dipendenti dell'Azienda USL della Romagna in servizio presso le strutture dell'Ambito Territoriale di Ravenna, comprendente i Distretti di Ravenna, Cervia e Russi;

b) Soci benemeriti: ex soci effettivi collocati in quiescenza;

- previa richiesta d'iscrizione e versamento della quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

C) I dipendenti dell'Azienda USL della Romagna operanti negli Ambiti Territoriali di Lugo e Faenza possono richiedere il rilascio della **Summer Card**, disciplinata dall'art. 8 del presente Statuto. La Summer Card non attribuisce la qualità di socio del CRALD, ma costituisce esclusivamente titolo di accesso ai servizi e alle attività annualmente individuati dal Consiglio Direttivo.

PRINCIPI, SCOPI GENERALI E CARATTERISTICHE DEL CRALD

Art. 1

Il CRALD AUSL – Ambito Territoriale di Ravenna è costituito secondo i principi stabiliti dall'art. 11 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) ed è espressione delle Organizzazioni Sindacali Aziendali e Confederali maggiormente rappresentative.

Esso trae origine dalla contrattazione tra tali Organizzazioni e l'Amministrazione aziendale, in conformità agli accordi nazionali, regionali e locali in materia di circoli aziendali.

Art. 2

Il CRALD opera in piena autonomia, favorendo la partecipazione dei soci alla definizione di programmi, attività e servizi.

Collabora con le strutture sindacali aziendali quali interlocutori privilegiati per garantire trasparenza, sostegno e condivisione dei principi di autonomia associativa.

Può promuovere iniziative innovative, culturali, sportive, ricreative e sociali, gestendo risorse, locali e strumenti nel rispetto dei principi democratici e statutari.

Art. 3

Il CRALD ha il compito di promuovere, organizzare e gestire attività culturali, ricreative, sportive, turistiche e sociali, favorendo la partecipazione attiva dei lavoratori.

Può aderire ad iniziative dell'associazionismo culturale e collaborare con altri circoli aziendali, enti o associazioni per la realizzazione dei propri scopi istituzionali.

Art. 4

Per la propria natura autonoma e unitaria, il CRALD non può costituire articolazione di alcuna organizzazione particolare né assumere vincoli di affiliazione incompatibili con la propria indipendenza.

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEL CRALD

Art. 5

Le iniziative e le attività del CRALD sono aperte a tutti coloro che ne condividano e rispettino i principi di democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo.

Art. 6

Tutti i soci hanno diritto di usufruire degli impianti, dei servizi e delle attività promosse dal CRALD secondo le norme stabilite dagli organi competenti.

Anche i familiari dei soci ed uno accompagnatore, possono partecipare alle attività secondo le disposizioni definite dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

La partecipazione alle iniziative comporta l'accettazione delle norme organizzative e delle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

Qualora le richieste eccedano la disponibilità dei posti, sarà accordata priorità nell'ordine a:

a) soci effettivi;

b) familiari dei soci ed uno accompagnatore;

c) soci benemeriti;

- salvo diverse disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Accesso alle attività balneari: Tessera Mare e Summer Card

1. La Tessera Mare costituisce un titolo di accesso ai servizi e alle attività balneari organizzate dal CRALD a partire dal 15 maggio e fino al termine della stagione balneare, determinato in conformità a quanto previsto dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto competente; compatibilmente con le risorse organizzative, logistiche ed economiche disponibili e purché il Consiglio Direttivo ne deliberi annualmente l'attivazione e l'organizzazione.
2. I soci effettivi possono richiedere, previa la compilazione di un'autocertificazione, la Tessera Mare in aggiunta alla tessera sociale ordinaria, conservando integralmente i diritti e i doveri connessi alla qualità di socio.
3. I dipendenti dell'Azienda USL della Romagna operanti negli Ambiti Territoriali di Lugo e Faenza possono richiedere il rilascio della Summer Card, previa autocertificazione dei requisiti richiesti. L'attivazione della Summer Card è subordinata alla deliberazione annuale del Consiglio Direttivo, che individua i servizi e le attività cui essa dà accesso e ne determina il corrispettivo economico.
4. Il rilascio della Summer Card non comporta in alcun caso l'acquisizione della qualità di socio del CRALD e non attribuisce diritti associativi, diritto di partecipazione alla vita

dell'Associazione, diritto di voto, elettorato attivo o passivo, né la possibilità di ricoprire cariche negli organi sociali.

5. Il Consiglio Direttivo determina annualmente l'importo della quota associativa e della Tessera Mare, nonché il corrispettivo dovuto per il rilascio della Summer Card, potendo prevedere importi differenziati in relazione ai servizi erogati.
6. La Tessera Mare e la Summer Card consentono esclusivamente la fruizione dei servizi, delle attività e delle strutture espressamente individuati con la deliberazione annuale del Consiglio Direttivo.
7. I corrispettivi derivanti dal rilascio della Tessera Mare e della Summer Card sono destinati al finanziamento delle attività istituzionali del CRALD.

Art. 9 – Gruppi di attività

Possono costituirsi gruppi di soci per attività ricreative, culturali e/o sportive.

Ogni gruppo elegge un referente che risponde del proprio operato agli organi del CRALD.

Le attività dei gruppi devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Eventuali contributi esterni, sponsorizzazioni o erogazioni liberali destinati alle attività dei gruppi devono transitare attraverso il CRALD e sono gestiti contabilmente secondo le procedure dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo e il Presidente curano la gestione formale di ricevute, attestazioni e ringraziamenti nei confronti di soggetti terzi.

Art. 10

I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle Commissioni, dei gruppi di interesse e degli altri organismi in cui si articola il CRALD, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo con appositi regolamenti, nel rispetto delle norme vigenti e del presente Statuto.

Art. 11 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

a) dimissioni volontarie senza rimborso delle quote già versate;

b) cessazione del rapporto di lavoro, salvo il passaggio alla categoria dei soci benemeriti nei casi previsti dal presente Statuto;

c) mancato pagamento della quota associativa annuale;

d) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, con provvedimento motivato e facoltà di ricorso all'Assemblea Generale.

ORGANI DEL CRALD

Art. 12 – ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano del CRALD ed è composta da tutti i soci effettivi e benemeriti in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, dal Collegio dei Sindaci Revisori o dalle Organizzazioni Sindacali Confederali maggiormente rappresentative nell'Azienda. In caso di richiesta di convocazione straordinaria da parte dei soggetti sopra indicati, l'Assemblea dovrà essere convocata e tenersi entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da comunicarsi ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CRALD, affissione presso la sede o altro mezzo idoneo individuato dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, salvo i diversi quorum espressamente previsti dal presente Statuto.

L'Assemblea nomina, per ciascuna seduta, un Presidente che dirige i lavori.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario del CRALD; in caso di sua assenza, l'Assemblea nomina un socio presente. Il Segretario verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, cura la redazione del verbale della seduta e lo sottoscrive con il Presidente dell'Assemblea.

Qualora siano previste elezioni degli organi sociali, l'Assemblea nomina un Comitato Elettorale composto da almeno tre membri, con il compito di ricevere e verificare le candidature, nonché di sovrintendere al regolare e democratico svolgimento delle operazioni di voto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, salvo i casi per i quali il presente Statuto richiede maggioranze qualificate.

Spettano all'Assemblea:

1. approvare il bilancio consuntivo e gli indirizzi generali dell'attività del CRALD;
2. deliberare sulle modifiche dello Statuto;
3. deliberare sullo scioglimento del CRALD;
4. decidere sui ricorsi previsti dal presente Statuto;
5. eleggere gli organi sociali nei casi previsti dal presente Statuto;
6. deliberare su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto di n. 19 membri effettivi, di cui:

- N. 13 eletti dai soci secondo le norme previste dal presente Statuto;
- N. 6 nominati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

I membri designati dalle Organizzazioni Sindacali assumono la carica con le medesime prerogative e responsabilità dei consiglieri eletti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, salvo revoca deliberata dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata, con la partecipazione di almeno il 50% dei soci aventi diritto al voto e con il voto favorevole dei 3/5 dei soci presenti.

Al fine di garantire un fisiologico avvicendamento delle cariche sociali e di favorire un'attiva partecipazione degli associati agli organi statutari, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e l'Economo non possono essere eletti ad alcuna delle predette cariche per più di due mandati consecutivi. Ai fini del computo dei mandati consecutivi sono considerati anche gli eventuali mandati non giunti alla loro naturale scadenza triennale, indipendentemente dalla causa della cessazione anticipata.

Nel medesimo principio di avvicendamento delle cariche sociali e di partecipazione degli associati agli organi statutari, i membri del Consiglio Direttivo possono essere eletti per un numero massimo di due mandati.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai sei consiglieri designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, i quali possono essere nuovamente designati senza limitazioni al numero dei mandati consecutivi.

Il consigliere decade dalla carica in caso di tre assenze consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo non preventivamente giustificate mediante comunicazione e-mail inviata entro le 24 ore precedenti l'inizio della riunione. La decadenza del consigliere eletto dai soci è dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo, che provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti secondo l'ordine dei voti ottenuti, ove disponibile.

In caso di decadenza, dimissioni o cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno dei sei Consiglieri nominati dalle Organizzazioni Sindacali, l'Organizzazione Sindacale che ne ha effettuato la nomina provvede alla designazione del sostituto.

Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare la decadenza del singolo consigliere, con provvedimento motivato approvato a maggioranza semplice, in caso di grave inattività o inadempienza rispetto ai compiti assegnati. Prima dell'adozione del provvedimento deve essere garantita al consigliere interessato la possibilità di presentare eventuali osservazioni, entro 30 giorni. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso all'Assemblea, che decide in via definitiva nella prima seduta utile.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, anche della collaborazione volontaria di soci benemeriti e di soggetti esterni dotati di comprovate competenze specifiche, senza diritto di voto.

Art. 14 – Obbligo di Riservatezza dei componenti degli Organi Sociali

1) I membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, delle Commissioni, dei gruppi di lavoro e di ogni altro organo o incarico associativo sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni, notizie, documenti e dati di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni e che non siano destinati alla diffusione pubblica.
   In particolare, è fatto divieto di divulgare a terzi informazioni riguardanti:
   - Dati personali degli associati;
   - Situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie dell'Associazione;
   - Deliberazioni, discussioni e documentazione interna non ancora resa pubblica;
   - Ogni altra informazione la cui divulgazione possa arrecare danno o pregiudizio all'Associazione o ai suoi associati.
2) L'obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione della carica o del rapporto associativo, salvo che la divulgazione sia richiesta da disposizioni di legge, da provvedimenti dell'Autorità competente o sia autorizzata dagli organi associativi competenti.
3) La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce grave inadempimento ai doveri connessi alla carica ricoperta e può comportare l'avvio delle procedure di revoca dell'incarico o di decadenza previste dal presente Statuto, e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'Associazione, fatti salvi i successivi rimedi previsti dalla legge.
4) Tutti i componenti degli organi sociali devono attenersi al **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)**
5) I componenti degli organi sociali e gli altri soggetti incaricati dal CRALD sono tenuti a sottoscrivere l'impegno di riservatezza predisposto dal Consiglio Direttivo entro quindici giorni dall'assunzione della carica o dell'incarico. Decorso inutilmente tale termine, previa formale diffida ad adempiere entro i successivi quindici giorni, il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza dalla carica o la cessazione dell'incarico.

Art. 15 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza dei componenti i ruoli:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Economo.

ai quali vengono assegnati i compiti normalmente attribuiti a tele figure dalle disposizioni regolamentari di cui all' **art. 10** del presente statuto e dalle norme vigenti

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta al mese e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le sedute sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni, sia in prima sia in seconda convocazione, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Alle riunioni partecipano, con voto consultivo, i membri del Collegio dei Sindaci Revisori; possono inoltre essere invitati, in qualità di uditori, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 16 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del CRALD e la firma sociale.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, fissando l'ordine del giorno tenendo conto delle proposte formalmente presentate dai consiglieri.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza e d'impossibilità di convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può adottare provvedimenti necessari alla gestione del CRALD, anche comportanti impegni di spesa non superiori ad euro 500, purché finalizzati alle attività istituzionali, ricreative, culturali, sportive o sociali del CRALD. Tali provvedimenti devono essere preventivamente autorizzati dal Vicepresidente e dal Tesoriere e devono essere portati a conoscenza del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, mediante esatta rendicontazione.

Il Presidente può essere revocato mediante mozione di sfiducia approvata a maggioranza del Consiglio Direttivo.

La durata della carica è pari a quella del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 17 – Comitato Esecutivo

Qualora lo richiedano le dimensioni o la complessità delle attività del CRALD, il Consiglio Direttivo può istituire al proprio interno un Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo ha funzioni di gestione ordinaria e di attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

La composizione, le modalità di funzionamento e le competenze sono determinate dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 18 – Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri nominati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative entro sessanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente che ne coordina e convoca le riunioni.

La durata della carica è di tre anni, di norma coincidente con quella degli altri organi del CRALD.

Il Collegio dei Sindaci Revisori svolge funzioni di controllo amministrativo e contabile e, in particolare:

- verifica la regolarità della gestione economico-finanziaria del CRALD;
- esamina i bilanci preventivi e consuntivi e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva, senza diritto di voto;
- può richiedere la convocazione dell'Assemblea Generale in presenza di gravi irregolarità amministrative o finanziarie nella gestione del CRALD.

In caso d'inerzia da parte delle Organizzazioni Sindacali nella designazione dei membri entro il termine previsto di sessanta giorni, il Consiglio Direttivo può indire un'Assemblea Straordinaria per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori.

In tale ipotesi, l'elettorato attivo e passivo è riservato ai soci del CRALD, con esclusione dei membri del Consiglio Direttivo in carica.

Il Collegio eletto dall'Assemblea ha le medesime competenze, prerogative e durata previste dal presente articolo.

Art. 19 – Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

Possono essere riconosciuti esclusivamente rimborsi spese preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo e debitamente documentati.

Art. 20 – Patrimonio e Bilancio

Il patrimonio del CRALD è costituito da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- proventi derivanti da attività e manifestazioni;
- donazioni e liberalità;
- beni mobili e immobili.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Eventuali avanzi di gestione saranno destinati:

- per il 10% al fondo di riserva;
- per la restante parte alle attività culturali, sportive, ricreative e sociali del CRALD.

Gli atti che comportano impegni economici superiori a euro 500,00 devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Scioglimento

Lo scioglimento del CRALD deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti, purché rappresentino almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad attività benefiche o ad iniziative a favore dei lavoratori dell'Azienda USL della Romagna – Ambito Territoriale di Ravenna, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 22 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.

Le modifiche statutarie devono essere approvate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

Il CRALD tratta i dati personali degli associati, dei partecipanti alle attività e degli altri soggetti interessati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale di attuazione.

Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci in data 27/10/2026

Il Presidente dell'Assemblea Di Furia Marco

Il Segretario dell'Assemblea Canducci Cristina